

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
SENATO ACCADEMICO

Seduta del 16 dicembre 2021



OMISSIS

11.1 Anticipazione del semestre del tirocinio per l'accesso alla professione forense.

Il Presidente informa che, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 10.11.2021, è pervenuto l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia del 20.10.2021 (verbale n. 23, punto 19.5) con il quale il Consiglio del medesimo Dipartimento, all'unanimità dei partecipanti alla seduta, ha approvato la proposta del Direttore, testualmente riportata:

“(...) L'art. 3 della convenzione quadro in materia di anticipazione di un semestre del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato durante gli studi universitari, stipulata fra il Consiglio nazionale forense e la Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche, ammette all'anticipazione gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza «in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso».

Le convenzioni attuative del suddetto accordo, stipulate dall'Ateneo con alcuni Ordini forensi della Calabria, all'art. 3, prevedono l'accesso al semestre anticipato di tirocinio, a condizione di “avere superato gli esami di profitto relativi a tutti gli insegnamenti previsti per i primi quattro anni». La formulazione dell'articolo in oggetto, pertanto, esclude dall'anticipazione gli studenti i quali, pur non avendo sostenuto tutti gli esami di profitto dei primi quattro anni di corso, risultano comunque in regola con gli stessi, secondo la normativa di Ateneo, avendo facoltà di sostenere eventuali esami "in debito" fino al 30 aprile dell'anno successivo.

Tanto premesso, il Direttore propone al Consiglio di chiedere all'Amministrazione centrale, d'intesa con gli Ordini forensi interessati, la definizione della categoria di "studente in regola con gli esami di profitto", al fine di adeguare la formulazione degli accordi attuativi a quanto previsto sul punto dalla regolamentazione di Ateneo (...).

A questo punto il Presidente, propone, per le finalità rappresentate, di far rientrare nella definizione di “studente in regola con gli esami di profitto” lo studente che, pur non avendo sostenuto tutti gli esami, risulta in regola alla data di riferimento ai sensi delle vigenti disposizioni, che prevede quale termine ultimo per sostenere gli esami dell'a.a. in corso la data del 30 aprile dell'anno successivo; fermo restando che, qualora lo studente non avrà superato tutti gli esami in debito entro il 30 aprile, il periodo di tirocinio svolto non potrà valere per la finalità prevista dalla convenzione quadro in oggetto (anticipazione di un semestre di pratica forense per l'accesso all'esame di abilitazione alla professione di avvocato) ma potrà essere riconosciuto nell'ambito dei crediti formativi previsti per il tirocinio curriculare (n. 6 CFU).

Alla luce di quanto sopra, il Presidente propone di invitare i competenti Uffici ad adeguare in conformità gli accordi attuativi stipulati con alcuni Ordini forensi della Calabria, tenuto altresì conto delle previsioni contenute nella Convenzione Quadro stipulata fra il Consiglio nazionale forense e la Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche.

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all'unanimità approva per le finalità rappresentate

-la definizione di “studente in regola con gli esami di profitto” nel modo di seguito riportato:

“lo studente che, pur non avendo sostenuto tutti gli esami, risulta in regola alla data di riferimento ai sensi delle vigenti disposizioni, che prevede quale termine ultimo per sostenere gli esami dell'a.a. in corso la data del 30 aprile dell'anno successivo”, fermo restando che, qualora lo studente non avrà superato tutti gli esami in debito entro il 30 aprile, il periodo di tirocinio svolto non potrà valere per la finalità prevista dalla convenzione quadro in oggetto (anticipazione di un semestre di pratica forense per l'accesso all'esame di abilitazione alla professione di avvocato) ma potrà essere riconosciuto nell'ambito dei crediti formativi previsti per il tirocinio curriculare (n. 6 CFU);

- dà mandato ai competenti Uffici Amministrativi di procedere ad adeguare gli accordi attuativi stipulati con alcuni Ordini forensi della Calabria in conformità al precedente punto, tenuto conto


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
SENATO ACCADEMICO

Seduta del 16 dicembre 2021

altresi della Convenzione Quadro stipulata fra il Consiglio nazionale forense e la Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche.

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata.

OMISSIS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pini' followed by a flourish.